

# FORMAZIONE

## Manuale Operativo dei Diritti

### *LE PRESTAZIONI ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI*

30 OTTOBRE 2024

Relatore:

Piero Lauriola

# SOMMARIO



- Le categorie destinarie delle prestazioni economiche di invalidità civile
- Le tipologie di prestazioni erogate
- Cittadinanza e residenza condizioni di accesso
- Le procedure di accertamento sanitario
- Le prestazioni per i minorenni invalidi civili totali – indennità di accompagnamento
- Le prestazioni per gli invalidi civili totali maggiorenni fino all'età pensionabile
- Le prestazioni per gli invalidi civili parziali fino all'età pensionabile
- Le prestazioni per gli invalidi civili dopo l'età pensionabile
- Contatti per la richiesta

# LE CATEGORIE DESTINATARIE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI INVALIDITA' CIVILE



1. Mutilati ed invalidi civili totali (con invalidità al lavoro al 100%)
2. Mutilati ed invalidi civili parziali (con invalidità al lavoro dal 74 al 99%)
3. Ciechi civili assoluti non ricoverati
4. Ciechi civili assoluti ricoverati
5. Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore ad 1/20
6. Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore ad 1/10 (categoria venuta meno nel 1966)
7. Sordomuti

# CITTADINANZA E RESIDENZA CONDIZIONI PER L'ACCESSO



Le pensioni, gli assegni e le indennità sono attribuiti, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini di altri Stati UE o stranieri. Per i cittadini di Stati extracomunitari è necessario il possesso della carta di soggiorno. Condizione per il diritto a tutte le prestazioni è la residenza in Italia.

# LE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE



## **1. Pensioni ed assegni**

Hanno funzione sostitutiva del reddito e sono riconosciute e erogate per 13 mensilità ai maggiorenni totalmente o parzialmente inabili, ciechi civili o sordomuti, in presenza di determinate condizioni economiche

## **2. Indennità**

Hanno la funzione di contribuire al sostenimento delle spese necessarie per l'assistenza continua o per particolari situazioni. Sono riconosciute ed erogate per 12 mensilità e non sono collegate al reddito della persona disabile

# LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO SANITARIO 1



## ➤ La domanda

Deve essere inoltrata all'INPS esclusivamente per via telematica con le informazioni socio-economiche necessarie per la verifica del diritto alle prestazioni.

La presentazione della domanda può avvenire:

- direttamente, a cura dell'interessato;
- attraverso call center dell'INPS
- mediante un patronato dei lavoratori;
- attraverso le associazioni di rappresentanza delle categorie (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Prima della domanda deve essere inviato telematicamente all'INPS il certificato medico attestante la natura delle infermità, delle menomazioni e delle patologie invalidanti a cura del “medico certificatore” che, di norma, coincide con il medico di famiglia.

## ➤ **L'accertamento dello stato invalidante**

La domanda di accertamento è inviata dall'INPS alla Commissione medica competente che, una volta effettuati i controlli sanitari ed espresso il proprio giudizio, stabilisce lo stato di invalidità ed indica la percentuale della perdita della capacità lavorativa riportando gli esiti nel verbale.

## ➤ **La rivedibilità**

Alcune minorazioni accertate possono essere soggette a modificazioni nel tempo e in tal caso la Commissione stabilisce che la persona deve essere sottoposta a nuovi accertamenti sanitari

## ➤ **La domanda di aggravamento**

In caso di peggioramento delle patologie invalidanti, l'interessato può presentare domanda di aggravamento secondo le modalità previste per l'accertamento facendo allegare la certificazione sanitaria comprovante le modificazioni al quadro clinico preesistente.

## ➤ **L'invio del verbale di visita e le successive attività INPS**

La Commissione medica trasmette il verbale di visita con gli esiti all'INPS che, a sua volta, ne invia copia al cittadino e, se il giudizio finale indica percentuali che danno diritto alle prestazioni economiche, l'INPS provvede alla liquidazione ed al pagamento delle stesse, una volta verificata la sussistenza dei requisiti amministrativi e reddituali dichiarati in sede di richiesta di accertamento.

# LE PRESTAZIONI PER I MINORENNI INVALIDI CIVILI TOTALI – L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO



## *Cosa è*

È la prestazione spettante alle persone invalide non autosufficienti di qualunque età

## *Condizioni per l'ottenimento*

Assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.

Non essere ricoverati, gratuitamente, per periodi superiori a 29 giorni. Non è sospesa nel caso in cui l'invalido, ricoverato in una struttura pubblica, abbia bisogno di un'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, qualora la struttura non assicuri tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita.

Nel caso di più minorazioni che darebbero titolo a più indennità di accompagnamento come cieco civile e come invalido civile è possibile cumulare le due prestazioni.

Per la sua erogazione non si tiene conte dei redditi sia personali che familiari.

## *Importo*

La prestazione è erogata per 12 mensilità e l'importo, adeguato annualmente, nel 2024 risulta pari a:

531,76 euro mensili ed a 6.381,12 euro annuali.

# LE PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI TOTALI MAGGIORENNI E FINO ALL'ETA' PENSIONABILE – LA PENSIONE DI INABILITA' 1



## *Cosa è*

È la prestazione che spetta per 13 mensilità ai mutilati ed invalidi civili totali ossia ai cittadini di età compresa tra i 18 ed i 67 anni ai quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari a 100 (inabilità assoluta e permanente).

È compatibile con l'attività lavorativa, con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità, con l'indennità di accompagnamento e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona invalida sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

# LE PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI TOTALI MAGGIORENNI E FINO ALL'ETA' PENSIONABILE – LA PENSIONE DI INABILITA' 2



## ***Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti***

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona invalida, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta è pari a 19.461,12 euro nel 2024. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

## ***Importo***

L'importo della pensione è pari a 333,33 euro mensili nel 2024 (4.333,29 annui), lo stesso previsto per i titolari dell'assegno mensile di assistenza destinato agli invalidi civili parziali. Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

# LE PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI TOTALI MAGGIORENNI E FINO ALL'ETA' PENSIONABILE – LA MAGGIORAZIONE 1



## *Cosa è*

È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione di inabilità (per gli invalidi civili totali) o dell'assegno mensile di assistenza (per gli invalidi civili parziali) di importo fisso a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito. La prestazione è ottenibile a domanda.

## *Requisito reddituale e redditi influenti*

Non si devono possedere redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso la persona non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugati, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considerano i redditi assoggettabili ad IRPEF.

# LE PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI TOTALI MAGGIORENNI E FINO ALL'ETA' PENSIONABILE – LA MAGGIORAZIONE 2



Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

| Reddito personale annuo | Reddito complessivo di coppia |
|-------------------------|-------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| 7.081,62 euro | 14.863,55 euro |
|---------------|----------------|

## ***Importo***

È fisso e pari a 10,33 euro mensili

# LE PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI TOTALI MAGGIORENNI E FINO ALL'ETA' PENSIONABILE – L'INCREMENTO 1



## *Cosa è*

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) o assistenziali (assegni e pensioni sociali, prestazioni per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti ed i sordomuti) inferiori ad un certo importo e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge spetta un incremento che consente di assicurare un trattamento economico complessivo non inferiore ad un ammontare (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente.

## *Requisito reddituale e redditi influenti*

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili.

# LE PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI TOTALI MAGGIORENNI E FINO ALL'ETA' PENSIONABILE – L'INCREMENTO 2



Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola  
9.555,65 euro

persona coniugata  
16.502,98 euro

## ***Importo***

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia). In assenza di redditi influenti l'incremento si aggiunge alla pensione ed alla maggiorazione per consentire di raggiungere un ammontare complessivo di 735,05 euro mensili. La presenza di redditi influenti determina la riduzione dell'incremento fino al suo azzeramento.

# **LE PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI TOTALI MAGGIORENNI E FINO ALL'ETA' PENSIONABILE – L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO**



È la stessa prestazione spettante agli invalidi civili non autosufficienti minorenni o con età superiore a quella pensionabile (67 anni).

Per chi è in età da lavoro, l'indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con la pensione di inabilità.

E', invece, incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

# LE PRESTAZIONI PER I MINORENNI INVALIDI CIVILI PARZIALI – L'INDENNITA' DI FREQUENZA



## *Cosa è*

È la prestazione che spetta ai minori di 18 anni riconosciuti invalidi, in quanto hanno difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ed ai minorenni ipoacusici. Viene erogata a domanda ed a seguito della procedura di accertamento dei requisiti sanitari.

## *Condizioni e requisiti*

Spetta in caso di difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e, nel caso dei sordomuti, che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz. Devono inoltre sussistere i seguenti requisiti e condizioni.

- Frequenza continua o anche periodica:
  - di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità;
  - di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dall'asilo nido;
  - di centri di formazione o addestramento professionale finalizzate al reinserimento sociale.
- Possedere un reddito annuo inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2024 è pari a 5.725,46 euro).

# LE PRESTAZIONI PER I MINORENNI INVALIDI CIVILI PARZIALI – MAGGIORAZIONE



## *Cosa è*

È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione di inabilità (per gli invalidi civili totali) o dell'assegno mensile di assistenza (per gli invalidi civili parziali) e dei titolari dell'indennità di frequenza. Caratteristiche, condizioni ed importo sono state descritte nella scheda relativa agli invalidi civili totali maggiorenni.

# LE PRESTAZIONI PER I MAGGIORENNI INVALIDI CIVILI PARZIALI FINO ALL'ETA' PENSIONABILE – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA 1



## *Cosa è*

È la prestazione che spetta per 13 mensilità ai cittadini di età compresa tra i 18 ed i 67 anni riconosciuti invalidi civili parziali. Viene erogata a domanda ed a seguito della procedura di accertamento dei requisiti sanitari.

## *Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti*

L'assegno può essere richiesto da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- percentuale di invalidità riconosciuta compresa tra il 74% e il 99%;
- reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2024: 5.725,46 euro annui);
- mancato svolgimento di attività lavorativa;
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- non titolarità di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali aventi natura di pensione.

In particolare, l'assegno mensile è incompatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da qualsiasi gestione pensionistica avente carattere obbligatorio.

# LE PRESTAZIONI PER I MAGGIORENNI INVALIDI CIVILI PARZIALI FINO ALL'ETA' PENSIONABILE – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA 2



L'assegno mensile spetta anche se l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

Ai fini della verifica dei requisiti reddituali, si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona con disabilità, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta è pari a 5.725,46 euro nel 2024. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

## ***Importo***

L'importo dell'assegno è pari a 333,33 euro mensili nel 2024 (4.333,29 annui), lo stesso previsto per i titolari della pensione di inabilità per gli invalidi civili totali. Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione) in misura pari a 10,33 euro mensili (vedi paragrafo successivo).

# LE PRESTAZIONI PER I MAGGIORENNI INVALIDI CIVILI PARZIALI FINO ALL'ETA' PENSIONABILE – MAGGIORAZIONE



## *Cosa è*

È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione di inabilità (per gli invalidi civili totali) o dell'assegno mensile di assistenza (per gli invalidi civili parziali) e dei titolari dell'indennità di frequenza. Caratteristiche, condizioni ed importo sono state descritte nella scheda relativa agli invalidi civili totali maggiorenni.

# LE PRESTAZIONI PER I MAGGIORENNI CON ETÀ SUPERIORE A QUELLA PENSIONABILE 1



## *Se si è riconosciuti invalidi dopo l'età pensionabile (67 anni)*

L'accertamento delle condizioni sanitarie non dà luogo al riconoscimento di pensioni ed assegni sostitutivi del reddito da lavoro.

Se ricorrono le condizioni, spettano:

- **l'indennità di accompagnamento** (già descritta con riferimento agli invalidi civili totali minorenni e con età compresa tra i 18 ed i 67 anni);
- **l'assegno sociale** previsto per la generalità dei cittadini;
- **l'aumento e l'incremento** dell'assegno sociale (già descritti con riferimento agli invalidi civili totali minorenni e con età compresa tra i 18 ed i 67 anni).

# LE PRESTAZIONI PER I MAGGIORENNI CON ETÀ SUPERIORE A QUELLA PENSIONABILE 2



## *Se il riconoscimento dell'invalidità è avvenuto prima dell'età pensionabile (67 anni)*

Se l'accertamento dello stato invalidante è avvenuto prima dell'età pensionabile ed ha comportato il riconoscimento della pensione di inabilità questa prestazione è sostituita da una prestazione denominata **“assegno sociale sostitutivo”**. Il suo importo è lo stesso previsto per la prestazione erogata ai cittadini non inabili mentre il requisito reddituale ai fini della percezione continua ad essere quello valevole per i trattamenti per invalidi civili e sordomuti e, pertanto, si fa riferimento al solo reddito individuale e non a quello di coppia. Il limite di reddito influente per i mutilati ed invalidi civili totali ed i sordomuti coincide con quello più elevato applicabile a queste categorie prima dei 67 anni di età.

In presenza delle condizioni di legge prima descritte spettano:

- **l'indennità di accompagnamento;**
- **l'aumento dell'assegno sociale;**
- **l'incremento dell'assegno sociale.**

## **PER INFORMAZIONI:**

NALC:

Nucleo Assistenza Legale Caritas

Tel. 06 88815766

Cell. 337 1479368

e-mail: [nalc@caritasroma.it](mailto:nalc@caritasroma.it)

## **PER APPROFONDIMENTI :**

Manuale Operativo dei Diritti Caritas Roma - <http://www.caritasroma.it/manualediritti/>

## **PER FARE DOMANDA**

La richiesta va presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o avvalendosi degli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

# **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**